



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – U.T.G. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura AOSTA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

AL MINISTERO DELLA SALUTE ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE ROMA

OGGETTO: Ulteriori sviluppi del contenzioso relativo all'impugnazione della circolare del 19.11.2019, concernente "Certificati medici in materia di detenzione e porto delle armi".

^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

a) f.n. 557/PAS/U/014492/10100(A)1 del 18.12.2020

b) f.n. 557/PAS/U/000984/10100(A)1 del 22.01.2021



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Si fa seguito alla circolare indicata a seguito *sub-b)*, con la quale si è rappresentato che tornava ad essere pienamente efficace l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19.11.2019, il quale, recependo l'orientamento espresso sul punto dal Consiglio di Stato, chiariva che non potevano considerarsi validi, ai fini del rilascio o del rinnovo dei permessi di porto d'arma, i certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dell'interessato per un periodo inferiore alla durata delle medesime licenze.

Il predetto atto di indirizzo era stato, infatti, annullato con sentenza del TAR Lazio, sez. I *ter*, n. 1298872020 del 4.12.2020 – come reso noto con la circolare indicata a seguito *sub-a)* – e, avverso tale sfavorevole decisione del Giudice di *prime cure*, questa Amministrazione aveva interposto appello al Consiglio di Stato il quale, con il decreto n. 109/2021, emesso il 15 gennaio scorso, all'esito di un primo sviluppo della fase cautelare, disponeva la sospensione dell'efficacia della sopra richiamata sentenza del TAR Lazio.

A scioglimento della riserva contenuta nell'atto di indirizzo indicato a seguito *sub-b)*, si fa presente che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con ordinanza n. 861/2021 pronunciata l'11 febbraio scorso, ha ritenuto che *“la riproposizione della delicata questione concernente la obbligatoria coincidenza temporale tra la durata quinquennale della licenza di porto d'armi e il termine di validità del certificato di idoneità psicofisica del richiedente, sulla quale questa Sezione si è recentemente pronunciata, necessita di un adeguato approfondimento in sede di merito, con particolare riguardo ai casi, quali quello in esame, concernenti persone in età avanzata”* esprimendo l'avviso che, nella presente fase cautelare *“assume rilievo dirimente il superiore interesse alla pubblica incolumità mediante la garanzia del possesso dei requisiti psicofisici necessari, al fine di scongiurare il rischio di incidenti o di abusi nell'uso delle armi”*.

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso gli effetti della sentenza appellata.

Alla luce di quanto precede, si conferma la piena efficacia della circolare di questo Dipartimento n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19.11.2019, nei termini sopra richiamati.

Tanto si rappresenta per opportuna informazione e per le conseguenti valutazioni e determinazioni di codesti Uffici, con riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi del contenzioso in argomento.

Koler
97 /GP
98

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta
Gambacurta